

ACCORDO

**prodromico alla cessione della fontana sita in Cremona, Via
Persico, denominata "Fonte Persico"**

tra

Padania Acque S.p.A. (C.F. e P.IVA 00111860193), con sede in
Cremona, Via del Macello n. 14, in questo atto rappresentata
dall'Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi

(di seguito, anche, "*PAD*")

e

Comune di Cremona (C.F. e P.IVA 00297960197), con sede in
Cremona, Piazza del Comune n. 8, in questo atto rappresentato dal
Direttore del Settore Urbanistica, Commercio, Artigianato, SUAP,
SUE e Aria Vasta, Marco Masserdotti

(di seguito, anche, il "*Comune*")

Premesso che:

- ❖ PAD è il Gestore unico del Servizio Idrico Integrato in tutto il territorio provinciale cremonese, giusto incarico formalmente conferitole dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona;
- ❖ la gestione del Servizio Idrico presso la città di Cremona, prima di essere affidata a PAD era di competenza di A.E.M. Cremona S.p.A., società interamente partecipata dallo stesso Comune di Cremona e, in quel tempo, proprietaria anche delle infrastrutture idriche strumentali allo svolgimento delle attività di propria competenza;

- ❖ per effetto dell'acquisizione del ramo idrico di A.E.M. Cremona S.p.A. (atto del 27/12/2016 - notaio Giovanni Corioni di Cremona - rep. 16200), PAD è divenuta - tra l'altro - proprietaria anche della fontana sita in Cremona, Via Persico, denominata - anche nel prosieguo - "Fonte Persico", identificata al Catasto Fabbricati dal Foglio 44 - Mapp 234;
- ❖ al momento della sua cessione a PAD, la Fonte Persico risultava essere bene strumentale al Servizio Idrico Integrato, utilizzata dalla cittadinanza per l'approvvigionamento idrico e dagli enti competenti per l'esecuzione delle attività di campionamento dell'acqua.

Dato atto che:

- la Fonte Persico non risulta più bene strumentale alla gestione del Servizio Idrico Integrato, in quanto le attività di campionamento dell'acqua vengono oggi effettuate presso le moderne Case dell'Acqua, manufatti che garantiscono anche l'erogazione alla collettività dell'acqua attinta dalla rete idrica;
- a oggi la Fonte Persico risulta inutilizzata per la gestione del Servizio Idrico Integrato e, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della vigente Convenzione di Gestione, *"(q)ualora taluni beni o attrezzature risultassero obsoleti e/o usurati e/o, comunque, inutilizzabili per la gestione del Servizio, il Gestore è legittimato - in attuazione delle previsioni del Piano d'Ambito - a procedere nei termini che*

		<i>seguono: a) laddove trattasi di beni di sua proprietà, potrà</i>
		<i>alienarli e/o eliminarli. In particolare, qualora trattasi di beni</i>
		<i>versanti in condizioni di scarsa sicurezza, al fine di evitare</i>
		<i>rischi per la pubblica incolumità, potrà programmare anche</i>
		<i>la demolizione”;</i>
		➤ prima di procedere all’alienazione/alla demolizione della
		Fonte Persico, Padania Acque S.p.A. ha avviato delle
		interlocuzioni con A.E.M. Cremona S.p.A. e con il Comune di
		Cremona per valutare l’esistenza di eventuali loro interessi
		in relazione al bene in parola.
		Considerato che:
		▪ il Comune ha manifestato interesse ad acquisire
		gratuitamente la Fonte Persico, per poi affidarla in gestione
		alla A.E.M. Cremona S.p.A., al pari di tutte le altre fontanelle
		attive di proprietà comunale;
		▪ prima di procedere alla cessione a titolo gratuito della Fonte
		Persico, PAD è tenuta a completare alcune opere di
		manutenzione ordinaria/straordinaria, per le vie brevi già
		concordate con il Comune e meglio precisate al successivo
		<i>“Articolo 3 - Obblighi in capo a PAD”;</i>
		▪ seppur a fronte di una cessione a titolo gratuito, PAD
		otterrebbe, comunque, un ritorno economico
		dall’operazione, corrispondente alle somme che non
		dovranno essere impiegate per provvedere alla demolizione

di un bene dismesso e al conseguente smaltimento del materiale afferente, nel rispetto della normativa vigente.

Tutto quanto sopra premesso, dato atto e considerato, con il presente accordo - da valere a ogni effetto di legge - le parti indicate in epigrafe (di seguito, congiuntamente, le "Parti"),

pattuiscono e convengono

quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e quanto in epigrafe rappresentato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, il quale sostituisce di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta intercorsa tra le Parti, aventi il medesimo oggetto di cui al successivo "Articolo 2 - Oggetto".

Articolo 2 - Oggetto

Il presente accordo disciplina termini e modalità con cui il Comune di Cremona si obbliga ad acquisire al proprio patrimonio la fontana pubblica presente nel Comune di Cremona, Via Persico, denominata "Fonte Persico", attualmente di proprietà di Padania Acque S.p.A.

Il trasferimento di proprietà avverrà mediante stipula di apposito atto notarile, il cui perfezionamento è preordinato all'esecuzione delle attività meglio descritte al successivo "Articolo 3 - Obblighi in capo a PAD" e al successivo "Articolo 4 - Obblighi in capo al Comune".

Articolo 3 - Obblighi in capo a PAD

Padania Acque S.p.A. si obbliga a:

i. incaricare - a propria cura e spese - apposita ditta esterna per l'esecuzione dei seguenti interventi edili di sistemazione delle parti ammalorate e danneggiate della Fonte Persico:

✓ sistemazione delle specchiature in cotto costituenti il muretto perimetrale danneggiate riprendendo il disegno a gelosia presente;

✓ sostituzione delle piastrelle danneggiate, sia del pavimento che del corpo centrale verticale del manufatto, dove era posizionato l'erogatore dell'acqua;

✓ sistemazione ed - in caso di mancata possibilità di procedere alla riparazione - eventuale sostituzione, delle lattonerie della copertura e della sommità centrale del manufatto;

✓ pulizia generale della struttura;

✓ installazione di un rubinetto a pulsante e suo collegamento all'impianto idraulico presente all'interno del manufatto;

ii. incaricare - a propria cura e spese - il notaio che si occuperà della stesura dell'atto di trasferimento della proprietà del bene in parola, nonché dell'esecuzione di tutti i conseguenti e obbligatori adempimenti (trascrizione e registrazione dell'atto, voltura catastale, etc.).

Le Parti pattuiscono espressamente che le attività di cui sopra verranno eseguite solo dopo che la Giunta del Comune di Cremona, nei limiti delle proprie competenze, avrà approvato i contenuti del presente accordo.

Articolo 4 - Obblighi in capo al Comune

Il Comune di Cremona si obbliga a:

- ✓ predisporre apposita proposta di deliberazione da sottoporre all'attenzione della propria Giunta comunale, chiamata ad approvare i contenuti del presente accordo, nei termini qui concordati;
- ✓ informare adeguatamente e per tempo Padania Acque S.p.A. circa l'avvenuta positiva deliberazione, una volta che la stessa sia intervenuta da parte del suo organo esecutivo, trasmettendo la relativa delibera a mezzo PEC all'indirizzo padania_acque@legalmail.it;
- ✓ sottoscrivere il presente accordo, a seguito della sua approvazione da parte della propria Giunta Comunale, previa assunzione della necessaria Determinazione Dirigenziale;
- ✓ sottoporre al Consiglio Comunale, quale organo competente, il provvedimento di acquisizione al Patrimonio del bene immobile di cui trattasi
- ✓ a seguito della realizzazione, da parte di Padania Acque S.p.A., delle attività di cui al precedente "Articolo 3 - Obblighi in capo a PAD", e previa assunzione di apposita Deliberazione da parte del Consiglio Comunale oltre che dei

necessari atti dirigenziali, acquisire la proprietà della Fonte Persico, nei termini e secondo le modalità che verranno al riguardo decise dal notaio incaricato della stesura del relativo atto traslativo .

Articolo 5 - Consegna, custodia e manutenzione del bene

Le Parti danno atto che le responsabilità in ordine a custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altra attività collegata alla gestione della Fonte Persico saranno trasferite al Comune solo successivamente all'avvenuta sottoscrizione dell'atto notarile con conseguente acquisizione formale del bene al Patrimonio del Comune di Cremona, previa verifica congiunta degli interventi eseguiti a cura di PAD.

Articolo 6 - Modifiche e integrazioni

Il presente accordo non potrà essere modificato o integrato se non mediante nuovo atto sottoscritto da entrambe le Parti.

Articolo 7 - Nullità parziale

Qualora una o più clausole del presente accordo dovessero risultare nulle, annullabili o inefficaci, le restanti disposizioni continueranno a produrre pieno effetto. Le Parti si impegnano, comunque, a sostituire eventuali clausole non valide con altre di analogo contenuto e piena validità.

Articolo 8 - Dichiarazione di osservanza della legge in generale e responsabilità amministrativa delle società ex D.

Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Le Parti dichiarano e garantiscono di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla condizione dell'attività medesima. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, quale quello previsto dal presente accordo, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso principio delle norme di legge e dei regolamenti in vigore. A tale proposito, le Parti si obbligano a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti vigenti.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito, il "*Decreto 231*") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, Padania Acque S.p.A. dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente accordo, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

A tal proposito, Padania Acque S.p.A. dichiara: (i) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal suddetto Decreto 231; (ii) di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231.

Il rispetto del Codice Etico di Padania Acque S.p.A. deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni che verranno assunte con il presente accordo. Il Comune di Cremona dichiara di aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Codice Etico di Padania Acque S.p.A. e di impegnarsi al suo rispetto.

Articolo 9 - Informativa in materia di trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 106/03, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 101/2018, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”*, le Parti prendono atto e concordano nel ritenere come i dati personali necessari ai fini della sottoscrizione del presente accordo vengono trattati dalle stesse Parti ognuna in qualità di Titolare autonomo del trattamento.

La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la conclusione dell'accordo e il rifiuto di fornirli comporterebbe l'impossibilità di instaurare il rapporto giuridico.

I dati rilasciati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati solo da coloro i quali saranno preposti all'espletamento delle attività preliminari, contingenti e conseguenti l'instaurazione del rapporto contrattuale. La conservazione dei dati di cui al presente accordo avrà luogo per n. 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data in cui lo stesso accordo cesserà di avere efficacia. In ogni momento sarà possibile esercitare l'una parte nei confronti dell'altra i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà essere chiesto: l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento e la portabilità dei dati. Sarà, altresì, possibile proporre reclamo a un'Autorità di controllo o rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria. Non è previsto l'uso di trattamenti automatizzati, di processi decisionali automatizzati o volti alla profilazione.

Articolo 10 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni contenute nel presente accordo, fatti salvi eventuali obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.

Articolo 11 - Registrazione e spese

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso e, in tal caso, tutte le spese necessarie per provvedere all'espletamento di tale

incombente saranno integralmente poste a carico della parte che, con il proprio comportamento colpevole, avrà reso necessario procedere in tal senso.

Articolo 12 - Rinvio normativo e Foro competente

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rimanda alle disposizioni normative applicabili in materia.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione del presente accordo verranno risolte dalle Parti in via conciliativa.

Qualora non fosse possibile addivenire a un accordo conciliativo, le Parti eleggono quale Foro competente, in via di esclusiva, quello di Cremona.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è stato redatto nell'esercizio della loro piena libertà negoziale, previa attenta negoziazione di ciascuna clausola. Le Parti, pertanto, dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazione, nel caso di specie, gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Il presente accordo, redatto in n. 1 (una) copia originale, si compone di n. 9 (nove) pagine e viene dalle Parti letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, in data corrispondente all'apposizione delle relative sottoscrizioni.

Padania Acque S.p.A.

Comune di Cremona

Alessandro Lanfranchi

Marco Masserdotti

Amministratore Delegato

Direttore del Settore

Urbanistica, Commercio,
Artigianato, SUAP, SUE e Aria

Vasta